



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/44951/109/32

Roma, 26 settembre 2003

OGGETTO: Art. 139 C.d.S., come modificato dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214.
Patenti di Servizio per lo svolgimento di compiti di polizia stradale -
Disposizioni di attuazione -

AL SIGNOR PREFETTO DI

ROMA

In riferimento al quesito avanzato dal Comune di Roma relativo alla nuova formulazione dell'art. 139 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 la quale, per condurre veicoli in servizio di polizia stradale, richiede il possesso di una patente di servizio, occorre premettere che per determinare i requisiti e le modalità del rilascio della patente stessa, dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

Nel merito della questione segnalata, sentito anche il Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è dell'avviso che, nelle more delle indispensabili disposizioni attuative, non è possibile applicare alcuna penalizzazione sulla patente civile eventualmente posseduta dall'abilitato all'esercizio dei compiti di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S., quando le violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale sono commesse alla guida di un veicolo adibito allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza o nell'espletamento degli stessi, per il quale è richiesto il possesso della patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S.

Infatti, in tali casi, non vi è abuso del titolo di guida civile - non necessario per la conduzione di tali veicoli - ma le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada devono necessariamente essere riferite alla sola patente di servizio eventualmente posseduta.

IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli

MASSIME E SENTENZE

• AutoveloX: illegittimo lasciare apparecchi in funzione senza controllo di agenti

La prassi degli organi di polizia di rilevare le infrazioni a mezzo dei misuratori autoveloX messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti costituisce una deprecabile e illegittima condotta, perché in contrasto con la previsione dell'articolo 345 comma 4 secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia.

Lo ha stabilito la **Cassazione, con la sentenza 7 novembre 2003 n. 16713**, precisando tuttavia che la contestazione specifica non può essere svolta senza la querela di falso del verbale che attesti il suo contrario.

• Cassazione sez.III penale, sentenza n° 15491 del 24/04/2002

Conservazione di bottiglie di acqua al sole integra reato ex L.283/1962

La Corte concorda con la radicata giurisprudenza che individua nella fattispecie dell'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 un reato di pericolo che completa, quale norma di tutela anticipata e di chiusura, le diverse previsioni del medesimo art. 5 che sono riferite a ipotesi in atto di alterazione o degenerazione degli alimenti

Sostiene, in estrema sintesi, la sentenza, che accanto alla tutela anticipata, ormai riconosciuta, della qualità dell'alimento (mediante la sanzione di modalità di conservazione potenzialmente pericolose), l'art. 5 punisce le violazioni del diritto dei consumatori all'affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti: nei casi di cattiva conservazione dell'alimento, e indipendentemente dall'avvenuta alterazione del prodotto, tale interesse risulterebbe oggetto non di mero pericolo, ma di vera e propria lesione diretta.



*La Segreteria Nazionale e la Redazione
augurano a tutti i colleghi della
Polizia Locale ed alle loro famiglie,
un Sereno Natale e un Felicissimo Anno 2004*